

N. 349/2025 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE

La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei Magistrati:

Dott.ssa Marina Vitulli	Presidente
Dott. Giuliano Berardi	Consigliere
Dott.ssa Alessandra Burra	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II grado iscritta al n. 349/2025 RG, promossa con atto di citazione in appello

DA

Parte_1 e *Parte_1* con l'Avv. Rebellato Leonardo del Foro di Vicenza,
giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo

- APPELLANTI-

CONTRO

Controparte_1 con l'Avv. Daniele Canova del Foro di Milano e l'Avv. Silvia Stadera del
Foro di Milano, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello

-APPELLATA-

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 325/2025 del Tribunale di Pordenone, pubblicata il 28.05.2025, emessa nel giudizio N. RG 2225/2022 (al quale è riunito il giudizio N. R.G. 1811/2022).

Causa iscritta a ruolo il 11.07.2025 e trattenuta in decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per parti appellanti:

NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE in riforma integrale della sentenza n. 325/2025 emessa dal Tribunale di Pordenone a conclusione del procedimento civile n. 2225/2022 RG (cui era stato riunito il procedimento n. 1811/2022 RG) per i motivi d'impugnazione suesposti, accogliere le conclusioni tutte formulate da *Parte_1* e *Parte_1* in primo grado, che di seguito si riportano: "... per

parte **Parte_1** come da comparsa di costituzione e risposta, ossia: *“Voglia, l’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione ed argomentazione reietta IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO respingere l’avversa richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per insussistenza del requisito dei gravi motivi previsto dall’art. 649 c.p.c.; NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE respingere le avverse domande siccome totalmente infondate in fatto e diritto per i motivi esposti in premessa ed esponendi in corso di causa. Mezzi istruttori riservati. Con vittoria di spese e competenze legali oltre spese generali ed accessori”*.

IN VIA ULTERIORMENTE PRINCIPALE e per effetto dell’accoglimento del presente gravame, condannare **Controparte_1** alla restituzione di quanto pagato da **Parte_1** per spese e competenze legali liquidate nella sentenza n. 325/2025 qui impugnata, pari ad euro 17.254,78-, oltre interessi.

Con vittoria di spese e competenze legali di entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso spese generali ex DM 55/2014 ed accessori di legge e distrazione delle stesse ex art. 93 cpc a favore del sottoscritto procuratore antistatario. Non si accetta il contraddittorio su eventuali domande ed eccezioni nuove formulate da controparte.

Per parte **Parte_1 come da comparsa di costituzione e risposta nel giudizio n. 1811/2022 RG riunito al n. 2225 / 2022 RG**, ossia: *“Voglia, l’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione ed argomentazione reietta NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE respingere le avverse domande siccome totalmente infondate in fatto e diritto per i motivi esposti in premessa ed esponendi in corso di causa. NEL MERITO ED IN VIA SUBORDINATA E RICONVENZIONALE nel caso in cui il Tribunale ritenesse di annullare il lodo arbitrale n. 5/22 di **CP_2** accertare l’inadempimento di **CP_1** alle quote seconda quindicina agosto 2021, seconda quindicina settembre 2021, prima e seconda quindicina ottobre 2021, prima e seconda quindicina novembre 2021, prima e seconda quindicina dicembre 2021 del contratto n. 31917, e per l’effetto condannare **CP_1** a rifondere le differenze prezzo spettanti a **Pt_1** nella misura di euro 52.714,00-, ovvero nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi calcolati ex art. XVI condizioni generali di contratto **CP_2** per merce estera franco vagone e/o altro veicolo. Mezzi istruttori riservati. Con vittoria di spese e competenze legali oltre spese generali ed accessori.”*

Per parte appellata:

in via principale rigettare l’appello avversario e per l’effetto confermare integralmente la sentenza impugnata;

in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 785/2022 emesso dal Tribunale di Pordenone il 04.08.2022 a **Controparte_1** è stato ingiunto il pagamento a favore di **Parte_1** della somma di euro € 52.714,00 a titolo di risarcimento danni e di euro 3.695,00 a titolo di rimborso spese arbitrali, oltre IVA, in forza del lodo arbitrale irrituale n. 5/2022 emesso dalla Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova nel procedimento n. 2/2022, credito ceduto alla ricorrente da **Parte_1**

2. **Controparte_1** ha proposto opposizione al d.i. rappresentando che era pendente avanti al medesimo Tribunale altra causa r.g. n. 1811/2022 instaurata dalla medesima opponente avente ad oggetto l'impugnazione del lodo n. 5/2022 ed ha chiesto la riunione delle due cause.

Nel merito **Controparte_1** ha rappresentato di avere sottoscritto il 21.04.2020 con **Parte_1** un contratto avente ad oggetto la vendita in favore della **Parte_1** di 1.440 tonnellate di farina di soja proteica estera e/o nazionale, al prezzo di 326,00 € a tonnellata più IVA, con consegne ripartite nel tempo: 60 tonnellate di merce ogni "quindicina" del mese, a decorrere dal 15.01.2021 (per la prima quota) sino al 31.12.2021 (doc. 5).

Nel contratto le parti avevano pattuito una clausola compromissoria, in forza della quale si erano impegnate *"a demandare la risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, validità, efficacia o esecuzione del presente contratto mediante determinazione contrattuale ad un arbitrato irrituale da esperirsi in conformità al Regolamento dell'Associazione cui il presente contratto fa riferimento"*, Regolamento Arbitrale dimesso sub doc. 7.

Il Regolamento Arbitrale, in particolare, all'art. 21 stabiliva che nel procedere gli arbitri dovevano rispettare il principio del contraddittorio ed erano tenuti alla segretezza *"con riguardo al contenuto e agli argomenti delle loro discussioni, attraverso le quali sono giunti all'emissione della decisione arbitrale"*.

Quanto alla esecuzione del contratto, l'opponente ha rappresentato che, a causa dell'aumento vertiginoso dei prezzi, a partire dalla seconda metà del mese di agosto 2021 non aveva più effettuato le consegne.

Fallite le trattative per ricontrattare le condizioni della vendita, **Parte_1** si era avvalsa della clausola compromissoria radicando il procedimento arbitrale n. 2/2022 nel quale aveva chiesto di:

- accertare il parziale inadempimento di **CP_1** con riferimento alla quota della seconda quindicina di agosto 2021 e l'inadempimento della stessa **CP_1** per quanto riguarda le ulteriori quote della seconda quindicina di settembre 2021 e prima e seconda quindicina dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021;

- quantificare il danno nei termini delle cc. dd. “differenze prezzo”, quale conseguenza della mancata consegna della merce da parte dell’odierna attrice, conformemente alle Condizioni Generali Unificate applicabili al caso di specie (doc. 6).

L’opponente ha proseguito rappresentando che, a causa dei gravi errori compiuti nella procedura arbitrale, aveva agito in giudizio chiedendo l’annullamento del lodo ai sensi dell’art. 808 ter, secondo comma nn. 4 e 5 c.p.c. radicando il procedimento n. r.g. 1811/2022 (causa poi riunita alla presente). Infatti, nel procedimento arbitrale, all’udienza del 09.05.2022, all’esito della quale gli arbitri si erano riservati la decisione, le parti erano state sentite separatamente, in violazione del principio del contraddittorio.

Nelle more del deposito del lodo e della sua comunicazione alle parti, il 17.05.2022 **Parte_1** a mezzo del suo difensore, aveva inviato a **CP_1** a mezzo pec la seguente comunicazione:

*“Scrivo la presente in nome e per conto della **Parte_1** ed in relazione al credito per differenza prezzo ad essa dovuto in conseguenza del vs. inadempimento al contratto **Pt_2** n. 31917, oggetto dell’arbitrato **CP_2** n. 2/2022 attualmente in corso. Detto credito, quantificato nella misura di euro 52.714,00- oltre interessi e spese di procedura, è stato ceduto dalla mia assistita alla **Parte_1** [...] corrente in Via F.lli Bandiera n. 22 a Cordenons (PN) - P.IVA n. **P.IVA_1** Per l’effetto, il pagamento dovrà da voi essere eseguito a favore della cessionaria **Parte_1** ...”* (doc. 9).

CP_1 in data 19.05.2022 aveva replicato contestando il presunto diritto di credito di **Pt_1** [...] atteso che era ancora pendente il procedimento arbitrale (doc. 10).

Il legale di **Parte_1** in data 19.05.2022 aveva replicato riferendo che durante l’udienza arbitrale, alla quale questi aveva partecipato personalmente, gli Arbitri si erano confrontati con lui circa il criterio da adottare per la quantificazione delle differenze prezzo che gli Arbitri erano chiamati a liquidare. In particolare, gli Arbitri, in quell’occasione, avrebbero riferito al difensore di **Parte_1** (per stessa ammissione di controparte) che, per il calcolo della differenza prezzo, sarebbero state utilizzate le quotazioni già rilevate in un precedente e diverso arbitrato che aveva visto come parte **Parte_1** e che aveva avuto ad oggetto la stessa tipologia di merce (doc. 11).

Secondo l’opponente da tale comunicazione era emerso che, nel corso della discussione orale del 09.05.2022, alla presenza della sola parte **Pt_1** e senza ammettere o convocare contemporaneamente **CP_1** o comunque senza ascoltarla sugli stessi temi, il Collegio aveva indicato in udienza:

- che sarebbe stato accertato l’inadempimento della stessa **CP_1** e il diritto di **Pt_1** a percepire differenze prezzo, ossia i danni;
- il criterio che gli Arbitri avrebbero adottato per procedere al conteggio delle suddette differenze prezzo, criterio in relazione al quale era stato chiesto espressamente al difensore della **Parte_1** di

esprimere il proprio consenso o dissenso, ammettendo quindi che fosse una questione sulla quale interloquire;

- l'ammontare di tali differenze.

Nel corso della medesima udienza era stato sentito separatamente il sig. *Testimone_1* per *CP_1*, al quale non era stato comunicato nulla di quanto riferito alla controparte.

Con il lodo era stato accertato il credito di *Parte_1* nella stessa misura già comunicata con la lettera di avvenuta cessione del credito a *Parte_1* lettera antecedente alla pubblicazione del lodo.

In ragione di quanto sopra esposto *CP_1* ha chiesto dichiararsi l'annullamento del lodo perché pronunciato in violazione del regolamento arbitrale, non avendo gli arbitri rispettato il dovere di riservatezza e di non anticipazione della decisione e non avendo gli stessi rispettato il principio del contraddittorio e, per l'effetto, revocarsi il d.i. opposto.

3. Costituendosi nei rispettivi procedimenti poi riuniti le convenute hanno rappresentato che *CP_1* sin dal mese di gennaio 2021 non aveva più effettuato le consegne quindicinali; *Pt_1* [...] aveva attivato una prima procedura arbitrale, che non si era celebrata avendo le parti trovato un accordo bonario in forza del quale *CP_1* aveva pagato a *Pt_1* la complessiva somma di euro 52.000,00 a titolo di differenze prezzo per la mancata messa a disposizione delle quindicine contrattuali di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021, impegnandosi a consegnare le future quote nella quantità esatta di 60 TM cadauna, in luogo della minore quantità di 58,80 ton fino a quel momento fornita.

CP_1 si era resa nuovamente inadempiente da agosto 2021 in avanti, dapprima consegnando 58,80 TM invece delle 60 TM dovute (doc. n. 25), poi smettendo completamente di consegnare la merce dalla seconda quindicina di settembre alla scadenza naturale del contratto di dicembre 2021.

Era stato, pertanto, attivato da *Parte_1* un nuovo procedimento arbitrale, nel quale il Collegio arbitrale era composto dal rag. *Persona_1* (Presidente), dal sig. *Persona_2* (arbitro per parte *Pt_1* e dal rag. *Persona_3* (arbitro per parte *CP_1*).

Le parti avevano chiesto entrambe di essere sentite ed il Collegio arbitrale aveva disposto che la riunione del 09.05.2022 si tenesse in videoconferenza.

Hanno proseguito le convenute rappresentando che durante la riunione arbitrale del 09.05.2022 gli arbitri avevano sentito separatamente l'Avv. Rebellato per *Pt_1* il sig. *Testimone_1* su delega del leg. rapp. *Testimone_2* per *CP_1*, ed il mediatore dell'affare dott. *Persona_4*

Durante l'audizione, gli arbitri avevano chiesto all'Avv. Rebellato se ci fosse opposizione da parte *Parte_1* all'utilizzo, per la quantificazione delle differenze di prezzo conseguenti

all'inadempimento di **CP_1**, delle quotazioni della farina di soia utilizzate nell'arbitrato n. 15/2021, instaurato tra **Parte_1** venditrice e altra società, sempre tramite il mediatore **Pt_2** e collegato a quello **Controparte_3** perché **Pt_1** aveva venduto a **CP_4** la merce acquistata da **CP_1**.

L'avvocato Rebellato aveva rappresentato di non avere nulla da obiettare in merito a tale richiesta. Le convenute hanno, quindi, evidenziato che ciò non significava affatto che l'avvocato Rebellato avesse partecipato alla decisione del Collegio e/o avesse saputo in anticipo l'esito dell'arbitrato perché il Collegio aveva semplicemente chiesto se vi fosse opposizione all'utilizzo di un criterio (e relative quotazioni già acquisite) di quantificazione del risarcimento, senza aggiungere altro.

Le convenute hanno, inoltre, contestato che **CP_1** aveva allegato, senza fornire alcuna prova, che gli arbitri non avessero fatto analoga domanda anche al sig. **Testimone_1** quando era stato sentito in udienza.

In merito alla quantificazione del credito ceduto da **Parte_1** a **Parte_1** oggetto della comunicazione di cessione inviata prima della comunicazione del lodo, le convenute hanno rappresentato che con la memoria dd. 29.04.2022 **Parte_1** aveva depositato al Collegio Arbitrale tutti i listini della **Controparte_5** e dell' **Controparte_6** relativi alle date di inadempienza. Il calcolo delle differenze prezzo, previsto dall'art. XVI delle condizioni generali (cfr. doc. n. 3) era, pertanto, semplice:

prezzo di listino - prezzo di contratto - (costo del trasporto se la resa a listino è diversa da quella contrattuale) = differenza prezzo.

Quindi, una volta ricevuto il lodo **Parte_3** .O.S., essendo pacifico l'inadempimento di **CP_1** ed essendo corretto applicare le stesse quotazioni per quantificare le differenze prezzo anche nei confronti di **CP_1**, l'odierna convenuta aveva potuto agevolmente effettuare in autonomia il calcolo della differenza prezzo, determinandolo in euro 52.714,00, importo indicato nella comunicazione a **CP_1** della avvenuta cessione del credito arrotondato rispetto all'importo esatto di euro 52.714,80, medesimo arrotondamento evidentemente fatto in autonomia dagli arbitri.

Infine, non era motivo di annullamento la circostanza che il lodo fosse stato adottato a maggioranza, essendo la decisione a maggioranza prevista dall'art. 34 del Regolamento Arbitrale.

Quanto alla eccezionale violazione del principio del contraddittorio, le convenute hanno evidenziato che l'art. 21 del Regolamento Arbitrale prevedeva il diritto delle parti di essere ascoltate dal Collegio, ma non anche che l'audizione dovesse avvenire in contraddittorio. Inoltre, non era stata fornita la prova che in sede di audizione della controparte non fossero stati affrontati gli stessi argomenti discussi con **Pt_1**

Le convenute hanno, altresì, rilevato che **CP_1** era stata messa in condizione di controdedurre rispetto alle richieste avanzate da **Pt_1** la quale aveva chiesto il risarcimento del danno in misura pari alla differenza di prezzo sin dai suoi quesiti e con la memoria del 29.04.2022 aveva depositato tutti i listini di Borsa relativi al periodo di inadempimento della stessa, con ciò portando a conoscenza di **CP_1** le proprie domande ed argomentazioni.

La sola **Parte_1** ha chiesto, in via subordinata, nel caso di accoglimento della domanda di annullamento del lodo arbitrale n. 5/22, di accertare l'inadempimento di **CP_1** alle quote seconda quindicina agosto 2021, seconda quindicina settembre 2021, prima e seconda quindicina ottobre 2021, prima e seconda quindicina novembre 2021, prima e seconda quindicina dicembre 2021 del contratto n. 31917, e per l'effetto condannare **CP_1** a rifondere le differenze prezzo spettanti a **Pt_1** nella misura di euro 52.714,00-, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi calcolati ex art. XVI condizioni generali di contratto **CP_2** per merce estera franco vagone e/o altro veicolo.

4. Con la sentenza appellata il Tribunale, previa riunione delle due cause, ha accolto la domanda di **Controparte_1** e ha dichiarato la nullità del lodo arbitrale in quanto il Collegio Arbitrale aveva violato sia l'obbligo di riservatezza e di non anticipazione della decisione sia il principio del contraddittorio prescritto dall'art. 21 del Regolamento Arbitrale.

Secondo il giudice di prime cure dalla missiva inviata dall'Avv. Rebellato il 19.05.2022, legale di **Parte_1** era emerso che durante l'audizione del 09.05.2022 dello stesso legale avanti al Collegio Arbitrale era stato discusso dell'ammontare della differenza di prezzo spettante a **Parte_1** a fronte dell'inadempimento di **Controparte_1** ed il Collegio Arbitrale aveva riferito che per il calcolo avrebbe utilizzato le quotazioni già rilevate in altro precedente arbitrato, scelta che nella stessa udienza era stata condivisa dall'Avv. Rebellato.

Il Tribunale ha, infine, rigettato la domanda riconvenzionale di **Parte_1** avanzata in via subordinata per il caso di annullamento del lodo, in quanto improponibile avendo le parti con la clausola compromissoria espressamente rinunciato alla azione avanti al giudice.

5. Avverso la sentenza hanno proposto appello **Parte_1** e **Parte_1** per i seguenti motivi.

5.1. Violazione dell'art. 808 ter comma 2 n. 4 c.p.c. e dei principi dettati dalla giurisprudenza in materia di *error in iudicando*. Mancato accertamento che l'art. 21 Reg. Arb. sia una “regola imposta dalle parti come condizione di validità del lodo”. Omessa motivazione sul punto.

Le appellanti hanno lamentato che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che l'art. 21 del Regolamento Arbitrale, che stabiliva per gli arbitri l'obbligo di segretezza, fosse una regola imposta

dalle parti come condizione di validità del lodo, la cui violazione ex art. 808 ter comma 2 n. 4 c.p.c. avrebbe determinato la annullabilità del lodo.

Le parti con la clausola compromissoria si erano limitate a richiamare il regolamento arbitrale, senza precisare che l'osservanza del disposto di cui all'art. 21 del regolamento costituiva una delle condizioni di validità del lodo; mentre nel regolamento arbitrale l'annullabilità del lodo era espressamente prevista dal solo art. 22 per il caso in cui il lodo fosse stato deliberato da un arbitro in conflitto di interessi.

5.1.2. L'appellata ha eccepito l'inammissibilità del motivo in quanto avente ad oggetto una eccezione in senso stretto proposta per la prima volta solo con l'atto di appello.

In ogni caso, il motivo era infondato atteso che, pur non prevedendo l'art. 21 del Regolamento Arbitrale esplicitamente che la conseguenza della inosservanza del dovere di segretezza fosse l'annullabilità del lodo, tuttavia tale conseguenza era deducibile da una corretta lettura ed interpretazione dei documenti in atti.

Nella clausola compromissoria contenuta nel contratto sub doc. 5, la parti avevano concordato che l'arbitrato irrituale si svolgesse e che il lodo fosse pronunciato in conformità al Regolamento dell'Associazione e le Condizioni Generali Unificate applicabili (doc. 6) ed avevano aggiunto che le regole prescritte dal Regolamento Arbitrale (doc. 7) che disciplinavano lo svolgimento del procedimento arbitrale erano ben conosciute ed erano state accettate dalle parti.

5.1.3. Il motivo di appello è fondato.

Preliminarmente la Corte dà atto che il motivo di appello è ammissibile in quanto consistente in una mera difesa.

La Corte di Cassazione ha chiarito che *“Ai sensi dell'art. 345 c.p.c. il divieto di ius novorum in appello ha per oggetto esclusivamente le domande nuove e le nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio, non anche le mere difese. Questa Corte ha sul punto precisato che l'eccezione in senso stretto, la cui proposizione per la prima volta in appello è vietata dalla norma, consiste nella deduzione di un fatto impeditivo o estintivo del diritto vantato dalla controparte, laddove è mera difesa, come tale consentita, la contestazione dei fatti posti dall'altra parte a fondamento del suo diritto (Cass. n. 23796 del 2018; Cass. n. 816 del 2009; Cass. n. 15211 del 2005)”*.

Nel caso di specie le appellanti si sono limitate a contestare la fondatezza della allegazione di CP_1 per la quale l'obbligo di segretezza stabilito dall'art. 21 del Regolamento Arbitrale costituiva una condizione di validità del lodo, la cui violazione ex art. 808 ter comma 2 n. 4 c.p.c. avrebbe determinato la annullabilità del lodo.

Nel merito il motivo è fondato.

La stessa appellata ha riconosciuto che l'art. 21 non prevedeva “*esplicitamente*” l'annullabilità del lodo in caso di violazione del dovere di riservatezza imposto agli arbitri.

Con la clausola compromissoria le parti avevano fatto rinvio al Regolamento dell'Associazione senza specificare che l'osservanza dello stesso fosse una condizione di validità del lodo, rimettendo quindi al regolamento stesso l'indicazione delle norme la cui osservanza era stabilita a pena di annullabilità del lodo, circostanza che emerge dal fatto che le parti si erano dichiarate perfettamente a conoscenza delle norme regolamentari e, quindi, sapevano che nel regolamento arbitrale l'annullabilità del lodo era espressamente prevista dal solo art. 22 ed unicamente per il caso in cui il lodo fosse stato deliberato da un arbitro in conflitto di interessi. Laddove, pertanto, le parti avessero voluto ampliare le ipotesi di annullabilità previste dal regolamento avrebbero dovuto indicare espressamente le ulteriori norme la cui osservanza era ritenuta condizione di validità del lodo (v. doc. 5 CP_1), clausola compromissoria con la quale le parti avevano stabilito che “*le parti si impegnano a demandare la risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, validità, efficacia o esecuzione del presente contratto mediante determinazione contrattuale, ad un arbitrato irrituale da esperirsi in conformità al regolamento della camera arbitrale del commercio dei cereali e semi di Genova (C.A.), che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare*”).

L'eventuale violazione del dovere di riservatezza, pertanto, non determina l'annullabilità del lodo.

5.2. Violazione dell'art. 808 ter comma 2 n. 4 cpc per effetto dell'erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 21 Reg. Arb., nonché delle norme sull'interpretazione dei contratti (art. 1362 ss c.c.) e sull'onere (2697 c.c.) e la valutazione delle prove (113 - 115 e 116 cpc).

Le appellanti hanno lamentato che il Tribunale aveva erroneamente interpretato il disposto di cui all'art. 21 che disponeva che:

“Le Parti hanno facoltà di essere ascoltate direttamente o tramite delegati muniti di apposita procura; a tal fine, la Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi provvede alla loro convocazione plenaria con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni.

L'assenza di una Parte, ovvero di entrambe, il giorno della convocazione non condiziona la regolare prosecuzione della procedura arbitrale, salvo legittimo impedimento.

In nessun caso le Parti possono presenziare alla discussione fra i componenti del Collegio Arbitrale. In occasione di ogni seduta il Collegio Arbitrale redige e sottoscrive un “verbale” attestante, sinteticamente l'attività svolta e le eventuali determinazioni assunte in via istruttoria dal Collegio Arbitrale. Ciascun verbale è conservato nel fascicolo della procedura arbitrale.

- Segretezza - Gli Arbitri sono tenuti alla riservatezza, anche nei confronti della Parte mandante, con riguardo al contenuto e gli argomenti delle loro discussioni, attraverso le quali sono giunti all'emissione della decisione arbitrale”.

Le appellanti hanno evidenziato che il dovere di segretezza riguardava quanto avvenuto in “camera di consiglio” ed hanno contestato che, nel caso di specie, non era stato accertato che cosa gli arbitri avessero effettivamente detto a *Parte_1* durante l’audizione del 09.05.2022, né era stato accertato se quanto detto avesse riguardato il contenuto e gli argomenti discussi in camera di consiglio prima della audizione per giungere alla decisione arbitrale.

Gli stessi arbitri nelle dichiarazioni rese su richiesta di chiarimenti di *CP_2* prima della emissione del lodo avevano escluso che durante l’audizione fosse accaduto qualcosa di anomalo (v. doc. 54).

Inoltre, dal verbale interno del Collegio Arbitrale del 09.05.2022 (doc. 66 *Pt_1*) risultava che prima della audizione delle parti, avvenuta in videoconferenza, gli arbitri avevano letto i quesiti e parlato del fatto che nel contratto si era derogato alla regola dettata dalle condizioni generali di contratto in relazione “al 2% circa” (che disciplinava la consegna della quantità non esatta).

Secondo le appellanti, pertanto, era risultato provato che il Collegio Arbitrale, prima dell’audizione delle parti, non aveva discusso in camera di consiglio quale criterio utilizzare per il calcolo della differenza prezzo, quindi sull’argomento non era sorto, al momento dell’audizione, alcun obbligo di riservatezza ai sensi dell’art. 21 Reg.Arb..

In ogni caso, durante l’audizione all’avv. Rebellato gli arbitri si erano limitati a formulare una domanda, senza anticipare la propria decisione; domanda, peraltro, vertente su un argomento noto a tutte le parti, ovvero l’utilizzo delle rilevazioni di prezzo già utilizzate in altro procedimento arbitrale e, in ogni caso, utilizzo già dedotto da *Parte_1* nella propria memoria.

Infine, la stessa *CP_1* aveva ammesso il proprio inadempimento, salvo invocare la forza maggiore.

5.2.1. La convenuta ha chiesto il rigetto del motivo di appello ribadendo che era stato accertato che gli arbitri avevano anticipato al difensore della *Pt_1*

- a) che era stato accertato un inadempimento in capo a *CP_1* ;
- b) che essi avrebbero proceduto alla liquidazione delle differenze prezzo;
- c) che essi avrebbero adottato uno specifico criterio di calcolo delle differenze prezzo, addirittura chiedendogli se fosse d’accordo nel procedere in tal senso.

La circostanza era stata riconosciuta dall’Avv. Rebellato nella pec del 19.05.2022 nella quale si leggeva: “Durante l’udienza arbitrale, a cui io ho partecipato personalmente, si è parlato dell’ammontare della differenza prezzo spettante a *Parte_1* dopo che era stato chiarito l’aspetto

relativo all'inadempimento della sua cliente che è documentale. Il Collegio arbitrale ha precisato, nella persona del Presidente rag. Per_1 e con il consenso espresso di entrambi gli Arbitri di parte, che per il calcolo della differenza prezzo a favore di Parte_1 sarebbero state utilizzate le quotazioni già rilevate nel precedente arbitrato CP_4 / Pt_1 relativo alla stessa merce (perchè i contratti CP_1 - Pt_1 e Parte_4 erano in serie, ossia l'uno a monte dell'altro). Ovviamente ho aderito non essendovi motivo di utilizzare rilevazioni diverse stante l'identità totale delle merci e delle condizioni contrattuali”.

Il 17.05.2022, otto giorni dopo l'udienza, Pt_1 aveva comunicato a CP_1 la cessione del credito quantificato in euro 52.714,00, esattamente la stessa somma riportata dal lodo comunicato alle parti solo il 10.06.2022.

La convenuta, infine, ha evidenziato che agli arbitri era stato demandato anche di accertare l'inadempimento di CP_1 .

5.2.3. Il motivo di appello è fondato.

Ribadito che l'eventuale violazione del dovere di riservatezza non determina l'annullabilità del lodo, per quanto osservato in relazione al primo motivo di appello; in ogni caso, ritiene la Corte che dai documenti dimessi in atti non sia emersa la violazione da parte degli arbitri dell'obbligo di riservatezza.

Come condivisibilmente osservato da parti appellanti l'obbligo di riservatezza è stabilito dall'art. 21 con riguardo “*al contenuto e agli argomenti delle loro discussioni, attraverso le quali sono giunti all'emissione della decisione arbitrale*”.

Gli arbitri, interpellati sul punto dalla Camera Arbitrale, su sollecitazione di CP_1 , hanno reso dichiarazioni scritte, riportate di seguito, con le quali hanno negato di avere condiviso con alcuna delle parti quanto discusso tra loro per giungere alla decisione arbitrale:

- *"Per quanto mi riguarda confermo aver mantenuto la massima riservatezza con riguardo al contenuto ed agli argomenti attraverso i quali il Collegio Arbitrale è giunto all'emissione della decisione a margine richiamata. Inoltre, essendo stato nominato 3° arbitro, per me non sussiste una Parte mandante. Distinti saluti. - Persona_1 ”;*

- *"Buon giorno, in relazione alla vostra richiesta di chiarimenti non ho nulla da sottolineare, salvo il fatto che la decisione arbitrale è a tutt'oggi sottoposta a definitiva accettazione da parte degli arbitri e che da parte mia assicuro che nulla è trapelato, tanto meno in favore di parte avversa.*

Giudico comunque quanto successo di estrema gravità, tanto da rendere dubbia la definitiva emissione del lodo. Saluti. - Persona_3 ;

- *"Buongiorno, non ero a conoscenza della comunicazione di cessione credito in allegato, perchè non rientra nell'ambito della mia attività svolta come arbitro , nè tantomeno ritengo la mia assistita e*

l'avvocato che la segue dovessero informarmi in merito. Per quanto attiene al lodo ribadisco di aver dato il mio assenso come arbitro di parte Pt_1 al Presidente del Collegio Rag. Persona_1, in attesa della stesura definitiva e ufficiale del lodo, e a tale compito mi sono limitato. A ulteriore dettaglio sottostante mail dell'avvocato Rebellato Leonardo in risposta a mia richiesta di chiarimenti e dettagli. Cordiali Saluti. - Persona_2”;

- segue la risposta fornita dall'avv. Rebellato nella quale si legge:

"Buongiorno Sig. Ariano, rispondo alla Sua in calce confermando che, in data 17 maggio scorso, Parte_1 ha notificato mio tramite alla debitrice CP_1 l'avvenuta cessione del proprio credito per differenze prezzo relative al contratto n. 31917 attualmente oggetto dell'arbitrato n. 2/2022 CP_2 La mia cliente ha quantificato il proprio credito nella somma di euro 52.714,00-. Tale somma è stata calcolata sulla base di quanto detto durante l'udienza del 9 maggio scorso quando, conclusa la discussione con il sottoscritto in punto inadempimento della controparte, Il Collegio mi ha chiesto se avevo qualcosa da obiettare sul fatto che i conteggi della differenza prezzo venissero effettuati prendendo a riferimento le rilevazioni di prezzo già disponibili per essere state raccolte (relativamente alla stessa merce, alle stesse date ed alle stesse condizioni contrattuali) durante l'arbitrato Parte_1^{Contr} Tale arbitrato, come Lei ben sa, è relativo al contratto immediatamente "a valle" di quello "Parte_5 ed è rubricato sub n. 15/2021 CP_2 Esso si è concluso con l'emissione del lodo arbitrale n. 2/2022 datato 04.05.2022 e comunicato alle parti in data 09.05.2022 mezzo pec. Nell'arbitrato n. 15/2021 gli arbitri di parte sono gli stessi dell'arbitrato n. 2/2022 (ossia Lei ed il rag. Per_3 e parte Pt_1 in entrambi i casi, è difesa e rappresentata da me. Quindi, era ovvio che il Collegio mi chiedesse se avevo qualcosa in contrario all'utilizzo delle rilevazioni di prezzo già effettuate per il precedente arbitrato. Ed era altrettanto ovvio che io, come ho fatto, nulla opponessi. Di conseguenza, è altrettanto chiaro che il mio cliente (che a quel punto aveva tutti gli elementi necessari per procedere al conteggio e conosce le regole dettate dalle condizioni generali in tema di calcolo della differenza prezzo) abbia effettuato la quantificazione precisa del proprio credito e abbia poi fatto di quest'ultimo l'uso che ritiene più opportuno (ossia l'abbia ceduto ad un terzo). Il cd. credito litigioso è pacificamente cedibile anche prima di essere esigibile (ossia - nel caso di specie -prima dell'emissione del lodo). Peraltro, la notifica di cessione inviata alla debitrice CP_1 specifica espressamente che l'arbitrato è ancora in corso e non indica neppure la data del pagamento nè invita controparte ad effettuarlo, limitandosi a prevedere a chi e come dovrà essere effettuato il pagamento. Aggiungo che nella giornata di ieri ho ricevuto due missive dal legale di Controparte_1 in relazione alla stessa questione ed ho fornito allo stesso le medesime spiegazioni. Il Pt_6, che evidentemente non aveva ben esaminato la notifica di cessione e probabilmente non era a conoscenza di quanto detto in udienza, è arrivato al punto di affermare

che "se l'esito della decisione arbitrale, ancora da assumere ... dovesse corrispondere esattamente agli importi da voi notificati, la situazione presenterebbe profili di certa illegalità circa la formazione della decisione arbitrale". Dal tenore della Sua richiesta odierna, mi pare di capire che controparte non si sia limitata a scrivere a me ed alla mia cliente lanciando queste accuse, ma si sia rivolta anche alla Camera Arbitrale nei medesimi termini. Alla luce dei fatti, è evidente che l'avversa contestazione non solo è palesemente infondata, ma anche temeraria perchè bastava che controparte chiedesse al proprio Arbitro rag. Per_3 come si era svolta l'udienza arbitrale per sciogliere ogni dubbio. A ciò si aggiunga che l'avversa contestazione mira, con tutta evidenza e come tutta la condotta precedente tenuta dalla spa CP_1 in questa vicenda, a posticipare il più possibile il pagamento del dovuto arrivando al punto, prima, di omettere il pagamento delle spese arbitrali e poi, con l'iniziativa di ieri, di condizionare il lavoro del Collegio Arbitrale. Il tutto quando è documentalmente provato che [...]

CP_1, venditrice inadempiente nel contratto Parte_5 si è aggiudicata gli acquisti in danno fatti celebrare dalla compratrice CP_4 in relazione al contratto Parte_1 CP_4. Ovviamente, ad un prezzo molto più elevato di quello pattuito nel contratto con Parte_1.

Dalle dichiarazioni scritte dell'avvocato Rebellato, che era stato sentito in audizione per conto di Parte_1 promotrice del lodo, è emerso che in occasione della sua audizione si era discusso dell'oggetto della domanda avanzata da Parte_1 di accertamento dell'inadempimento e, nell'eventualità della sua fondatezza, dei criteri da seguire per la determinazione del danno, circostanze, tuttavia, non ancora acclarate dagli arbitri, perché non ancora discusse dagli stessi, come risulta dal verbale interno del Collegio Arbitrale del 09.05.2022 (doc. 66 Pt_1).

Gli arbitri, pertanto, si erano limitati ad acquisire il parere dell'avv. Rebellato, senza anticipare alcuna decisione, non avendo, come detto, ancora discusso dell'inadempimento e dei criteri per la quantificazione del danno.

Nel verbale che ha preceduto l'audizione delle parti gli Arbitri, infatti, avevano dato atto che: *"il 3° arbitro legge i "quesiti" delle parti. Premette che il quantitativo disposto da CP_1 e rileva come ci sia stata una deroga all'articolo delle C. Generali sul 2% circa. Fra il contratto del mediatore Pt_2 e quello aziendale di "CP_1" prevale quest'ultimo, accettato e non respinto"* (doc. 66 Parte_1).

Il contenuto del verbale conferma le dichiarazioni scritte con le quali gli arbitri avevano riferito di non avere discusso con le parti argomenti trattati nella riunione che aveva preceduto l'audizione delle parti.

Anche il contenuto della comunicazione della cessione del credito dimostra che gli arbitri non avevano anticipato la decisione all'avv. Rebellato, ma solo sondato le posizioni della sua rappresentata. Nella comunicazione, infatti, Parte_1 aveva dato atto della pendenza dell'arbitrato

e che il credito ceduto era “allo stato” “quantificabile” in euro 52.714,00, quindi non quantificato, sulla base dei listini di borsa merci correnti all’epoca delle mancate esecuzioni, come peraltro indicato nella domanda introduttiva dell’arbitrato (v. doc. 5 *Parte_1* nel quale si legge: “è pendente avanti la Camera Arbitrale dei Cereali e dei Semi di Genova il procedimento arbitrale n. 02/2022 al fine di accertare l’esatta entità del credito di *Parte_1* nei confronti di *Controparte_1* ; il credito per il risarcimento del danno è quantificabile in euro 52.714,00, sulla base dei listini di borsa merci correnti all’epoca delle mancate esecuzioni; ...tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:

1. *Parte_1* dichiara di essere creditore nei confronti di *Controparte_1* , per i motivi di cui in premessa, di una somma allo stato quantificabile in euro 52.714,00 per i motivi esposti in premessa”).

Quanto sopra osservato consente di contestualizzare all’interno del piccato botta e risposta tra legali il tenore letterale delle missive dell’Avv. Rebellato, nelle quali il legale ha formulato delle affermazioni solo apparentemente assertive quanto al contenuto della propria audizione.

La contestata violazione del dovere di riservatezza, pertanto, è risultata infondata.

5.3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 808 ter comma 2 n. 5 cpc: insussistenza della violazione del contraddittorio.

Le appellanti hanno richiamato quanto esposto nel precedente motivo, ribadendo che il Collegio non aveva anticipato a *Pt_1* la propria decisione, né aveva indicato quali fossero gli elementi di fatto ritenuti rilevanti per decidere.

In ogni caso, l’art. 21 del Regolamento Arbitrale non prevedeva che le parti dovessero essere ascoltate contemporaneamente, atteso che secondo il regolamento il contraddittorio si realizzava tra gli arbitri di parte nella loro qualità di mandatari delle parti, che nel caso di specie era pacificamente stato garantito.

Infine, in ogni caso l’asserita violazione del contraddittorio, ove ritenuta sussistente, non aveva avuto alcun effetto sulla decisione del Collegio, circostanza peraltro neppure allegata da *CP_1* .

5.3.1. La convenuta appellata ha chiesto il rigetto del motivo di appello evidenziando che era pacifico non solo che le parti erano state sentite separatamente, ma anche che il contenuto della audizione era stato profondamente diverso.

Sul punto la convenuta ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione per la quale “*Tale principio (N.D.R del contraddittorio) si realizza, nell’arbitrato irrituale, non nelle forme rigorose della fissazione di termini per le rispettive difese e repliche (a meno che non vi sia un’espressa previsione in tal senso, nell’accordo delle parti), ma nei limiti in cui possa assicurarsi alle parti la possibilità di conoscere le rispettive ragioni e difendersi. Ognuna delle parti deve avere la possibilità di far valere le proprie ragioni e di contrastare le ragioni avversarie, e quindi l’arbitro irrituale deve*

concedere alle parti detta possibilità ... Il principio del contraddittorio riguarda, pertanto, la necessità che gli arbitri liberi conoscano compiutamente i punti di vista degli interessati e che questi ultimi conoscano quello che le altre parti hanno detto o fatto conoscere agli arbitri ; riguarda, poi, la conoscenza reciproca degli elementi di fatto esterni, rilevanti per la controversia, che l'arbitro libero ha acquisito” (Cass. 2650/1992).

Infine, la convenuta ha evidenziato che la giurisprudenza citata dalle appellanti a sostegno della irrilevanza della violazione del principio del contraddittorio nel caso in cui non avesse prodotto alcun effetto sulla decisione degli arbitri era superata essendo anteriore alla introduzione dell'art. 808 ter c.p.c..

5.3.2. Il motivo di appello è fondato.

La Corte osserva che il solo fatto della audizione separata delle parti, peraltro accettata anche da **CP_1** che nulla aveva osservato in merito, non viola il principio del contraddittorio laddove le parti siano state rese edotte, come avvenuto nel caso di specie, delle rispettive domande e contestazioni oggetto della audizione.

Nel corso della audizione, pertanto, ciascuna parte avrebbe potuto prendere posizione sulle pretese ed argomentazioni della controparte ove ne avesse avuto interesse.

Nella audizione dell'avv. Rebellato non sono stati introdotti argomenti nuovi rispetto all'oggetto della domanda ed ai documenti dimessi, argomenti sui quali, pertanto, il rappresentante di **CP_1** aveva potuto contraddire in occasione della sua audizione.

In merito al principio del contraddittorio nell'arbitrato irrituale la Corte di Cassazione ha chiarito che *“nell'arbitrato irrituale il principio del contraddittorio deve essere rispettato non tramite la osservanza di una schema prestabilito, ma nella sua essenza, implicante la possibilità di rappresentare la propria posizione e di conoscere compiutamente quella altrui, ancorché al di fuori del rigore di fasi progressive, con la possibilità di esercitare su un piano di eguaglianza le facoltà processuali loro attribuite, e quindi da assicurare l'osservanza della regola audiatur et altera pars (Cass. n. 18049 del 08/99/2004; [Cass. n. 473 del 12/01/2006](#); [Cass. n. 17099 del 10/07/2013](#)). Costituisce principio consolidato espresso da questa Corte, al quale il Collegio intende dare continuità, che la regola del contraddittorio, va opportunamente adattata al giudizio arbitrale, nel senso che deve essere offerta alle parti, al fine di consentire loro un'adeguata attività difensiva, la possibilità di esporre i rispettivi assunti, di esaminare ed analizzare le prove e le risultanze del processo, anche dopo il compimento dell'istruttoria e fino al momento della chiusura della trattazione, nonché di presentare memorie e repliche e conoscere in tempo utile le istanze e richieste avverse (Cass. n. 10809 del 26/05/2015; Cass. n. 8331 del 04/04/2018)”* (v. Cassazione civile sez. I, 30/06/2023, (ud. 10/05/2023, dep. 30/06/2023), n.18601).

Il motivo di appello, pertanto, è risultato fondato.

5.4. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1322 e 1362 ss c.c. in punto rigetto della domanda riconvenzionale proposta in via subordinata da Parte_1

Parte_1 ha lamentato che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto inammissibile la domanda riconvenzionale atteso che le parti non avevano rinunciato del tutto all'esperimento della azione giudiziale perché l'art. 16 primo e ultimo comma del regolamento arbitrale prevedeva che l'arbitrato doveva essere promosso *"... entro 6 mesi dal termine di consegna della merce, ovvero del previsto pagamento, ovvero dell'insorgere della controversia se successivi..."*, con la precisazione che *"... decorsi i termini sopra previsti per il ricorso all'arbitrato e fatta salva la proroga consensuale ad opera delle parti, la risoluzione delle controversie relative all'efficacia ed alla validità dei contratti stipulati, ovvero derivanti dalla loro esecuzione e/i interpretazione, potrà essere liberamente devoluta all'Autorità Giudiziaria Ordinaria..."*.

Ha osservato Pt_1 che il regolamento non prevedeva che l'esperimento tempestivo dell'azione arbitrale impedisse, in caso di successivo annullamento del lodo, l'esperimento dell'azione avanti all'Autorità Giudiziaria ordinaria.

5.4.1. Quanto al motivo di appello inerente alla ritenuta inammissibilità della domanda riconvenzionale svolta in via subordinata, la convenuta ha evidenziato che era pacifico che con la sottoscrizione della clausola compromissoria le parti avevano rinunciato ad adire l'autorità giudiziaria ordinaria, alla quale le parti avrebbero potuto rivolgersi solo decorsi inutilmente i sei mesi previsti per il ricorso all'arbitrato, mentre nel caso di specie il ricorso era stato presentato.

In subordine, l'appellata ha contestato di essere inadempiente atteso che le prestazioni dalla stessa dovute erano diventate eccessivamente onerose a causa dell'epidemia da Covid 19.

5.4.2. Il motivo di appello è assorbito dall'accoglimento dei precedenti motivi.

Per quanto sopra esposto la sentenza di primo grado deve essere riformata e devono essere rigettate le domande svolte da CP_1 nei confronti di Parte_1 e di Parte_1 con le quali CP_1 aveva chiesto la revoca del d.i. opposto e l'annullamento del lodo.

L'appellata va condannata alla restituzione a Parte_1 di quanto da questa pagato per spese e competenze legali liquidate nella sentenza n. 325/2025 qui impugnata e riformata, pari ad euro 17.254,78, oltre interessi (v. doc. C0004 appellante), nonché al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore delle appellanti, liquidate complessivamente, tenuto conto della identità delle posizioni e dei contenuti dei due giudizi riuniti, secondo i parametri delle cause ricomprese nel valore tra € 52.001,00 ed € 260.00,00, in considerazione della soccombenza:

quanto al primo grado in euro 14.103,00 (fasi studio e introduttiva di ciascuno di due giudizi riuniti, calcolata nei minimi stante l'identità della materia del contendere (euro 2.090x2=4.180), fase di trattazione/istruttoria e decisionale del giudizio dopo la riunione calcolata nei medi euro 9.923), oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge.

quanto al secondo grado in euro 12.154,00 (valori medi per fasi studio, introduttiva e decisionale, valori minimi per la fase di trattazione in considerazione della limitata attività svolta), oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunciando nella causa promossa da *Parte_1*

[...] e *Parte_1* nei confronti di *Controparte_1* così provvede:

accoglie l'appello e, per l'effetto,

rigetta le domande svolte da *Controparte_1* nei confronti di *Parte_1* e *Parte_1*

conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 785/2022 emesso dal Tribunale di Pordenone;

condanna *Controparte_1* alla restituzione a *Parte_1* di quanto da questa pagato per spese e competenze legali liquidate nella sentenza n. 325/2025 qui impugnata, pari ad euro 17.254,78, oltre interessi;

condanna *Controparte_1* al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'Avv. Leonardo Rebellato, dichiaratosi antistatario che liquida in complessivi

quanto al primo grado € 14.103,00, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge;

quanto al secondo grado € 12.154,00 per compensi, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge;

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 28.01.2026

Il Consigliere est.

dott.ssa Alessandra Burra

Il Presidente

dott.ssa Marina Vitulli